

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento - sez. unica  
ordinanza 20.1.2014 n. 15 - rel. Devigili

permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per intervenuta condanna per reato  
ostativo (legge stupefacenti) - fattispecie penale ex art. 73, co. 5 d.p.r. 309/90  
e s.m. rientrante tra i reati ex art. 381 c.p.p. e non ex art. 380 c.p.p. - causa ex  
lege automaticamente ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno - irrilevanza  
di elementi nuovi sopravvenuti (attività lavorativa) e dell'esistenza di vincoli  
con familiari non conviventi - dubbio di illegittimità costituzionale per irragionevole  
disparità di trattamento con altre ipotesi normative già censurate  
dalla Corte costituzionale (sentenza n. 172/2012) - ritenuta impossibile estensione  
analogica - rinvio della questione alla Corte costituzionale

artt. 4, co. 3 e 5 TU n. 286/98; d.l. 78/2009

Sul ricorso RG. 19 del 2013, proposto da [...] contro l'Amministrazione  
dell'interno - Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento e questore  
della Provincia di Trento [...] per l'annullamento del decreto di data  
19.11.2012 del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, notificato al  
ricorrente il 4.1.2013, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico volto ad  
ottenere l'annullamento del provvedimento 20.6.2012 Cat. A.11.2012/52/Imm. del  
questore della Provincia di Trento, con il quale, a sua volta, è stata rigettata la domanda  
di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data  
30.12.2011, nonché di tutti gli atti antecedenti, conseguenti e comunque logicamente  
connessi al detto provvedimento, ivi compreso il predetto decreto 20.6.2012 Cat.  
A.11.2012/52/Imm. del questore della Provincia di Trento.

Fatto e diritto

1. Il sig. [...], di nazionalità marocchina e, a suo dire, residente dall'anno 2000 in  
Italia, ove ha svolto attività lavorativa dall'anno 2004, ha richiesto il 30.12.2011 il  
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.

2. L'istanza è stata respinta dal questore della Provincia di Trento con provvedimento  
di data 20.6.2012 e, successivamente, il Commissario del Governo della  
Provincia di Trento ha rigettato il ricorso gerarchico interposto dall'interessato, essendo  
stata accertata la violazione della normativa penale vigente in materia di stupefacenti.  
Nel corso del procedimento di rinnovo è infatti emerso che, nei confronti  
dell'interessato, imputato del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73, co. 1 e 1 bis, del  
d.p.r. n. 309/1990, il GUP del Tribunale di Trento, con sentenza del 19.1.2012, aveva  
applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi cinque e giorni quindici di reclusione  
ed euro 1350 di multa.

L'autorità amministrativa ha motivato il diniego rilevando che la domanda di rinnovo  
si poneva in contrasto con gli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998,  
secondo il cui combinato disposto il permesso di soggiorno, od il rinnovo, sono rifiutati  
al cittadino extracomunitario che risulti condannato, anche a seguito  
dell'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati  
previsti dall'art. 380, co. 1 e 2 del c.p.p., ovvero per i reati elencati dal medesimo  
art. 4, co. 3 (fra cui rientrano quelli inerenti gli stupefacenti).

Nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, a sua volta, il Commissario del  
Governo, a supporto del proprio rigetto, ha riportato l'insegnamento giurisprudenziale  
secondo cui, nella materia in esame, la sentenza di condanna penale, o la pronuncia  
del giudice da ritenersi equipollente, è considerata ostativa al rilascio del  
permesso di soggiorno, o al suo rinnovo, senza che occorra una specifica valutazione  
di pericolosità sociale del condannato, essendo "tale valutazione legittimamente  
operata in via diretta dal legislatore".

3. I provvedimenti sono impugnati con il presente ricorso per i seguenti motivi.

3a. Con il primo motivo il ricorrente osserva che la condanna (ovvero  
l'applicazione della pena su richiesta) è stata inflitta per il meno grave delitto di cui  
al co. 5 dell'art. 73 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti di cui  
al d.p.r. n. 309/1990, e che quindi il reato non rientra fra quelli previsti dall'art. 380  
c.p.p., ma nel novero di quelli individuati dal successivo art. 381, per i quali (co. 4)  
è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, peraltro subordinato al riscontro dei  
presupposti della gravità del fatto, ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta  
dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

Ciò premesso, parte ricorrente - lamentando l'assenza di adeguata motivazione su

detti profili - richiama espressamente, a suffragio della censura interposta, il tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 172 di data 6.7.2012.

Con detta pronuncia è stata dichiarata, in riferimento all'art. 3 Cost. l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 ter, co. 13, lett. c) d.l. n. 78/2009, introdotto dalla legge di conversione n. 102/2009. Detta norma disponeva che non possono essere ammessi alla procedura di emersione i lavoratori extracomunitari "che risultano condannati, anche con sentenza non definitiva, [...] compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del medesimo codice".

La disposizione riportata è stata dichiarata illegittima nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna anche per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. consente l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere l'onere della PA di accertare che il medesimo soggetto rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La prima censura si risolve, nella mancata estensione al caso di specie, in via analogica, dei principi enucleati al riguardo dalla Corte costituzionale in materia ritenuta affine, o alternativamente, come rilevato in successiva memoria, nella questione di legittimità costituzionale, ex art. 3 Cost., dell'art. 4, co. 3, del d.lgs n. 286/1998, per l'irragionevolmente identico trattamento "espulsivo" applicato da tale norma sia agli stranieri condannati per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, sia a quelli condannati per reati assai meno gravi, per i quali l'arresto in flagranza di reato è soltanto facoltativo.

3b. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, sul rilievo che l'amministrazione, nel denegare il rinnovo del permesso, avrebbe trascurato di esaminare sopraggiunti "nuovi elementi" tali da consentirne il rilascio, individuati nel recente reperimento di un'occupazione lavorativa e nella presenza di vincoli asseritamente di carattere familiare.

Quanto alla valenza di questi ultimi, il ricorrente richiama la più recente sentenza della Corte costituzionale, n. 202 del 18.7.2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui la norma prevede che la valutazione discrezionale in esso prevista, rimessa alla Amministrazione in ordine alla sussistenza di congrui presupposti, si applichi solo allo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, o al familiare ricongiunto, e non anche allo straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.

4. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'interno, contestando la fondatezza del ricorso ed instando per il suo rigetto anche in forza di molteplici precedenti giurisprudenziali confermativi, in presenza di condanne penali riportate per reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., della legittimità del conseguente ed automatico diniego al rilascio, o al rinnovo, del permesso di soggiorno.

5. Con ordinanza n. 28 di data 7/8.3.2013 il Collegio ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

6. All'udienza pubblica del 16.1.2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Riassunta nei termini che precedono la fattispecie in esame, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per rimettere alla Corte costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevedono che il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno consegua automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all'art. 381 del c.p.p., senza che sia consentito alla PA di valutare caso per caso, in relazione alle singole fattispecie, gli interessi coinvolti e, in particolare, di accertare la pericolosità o meno del cittadino extracomunitario in relazione ai valori primari dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

8. In punto di rilevanza, valgano le osservazioni che vengono qui di seguito esposte.

8a. Questo Tribunale reputa, preliminarmente, infondato il secondo motivo del gravame prospettato dal ricorrente.

Per un primo profilo, è da escludere, nel caso di specie, la rilevanza e la significatività dei legami personali palesati dal ricorrente che, in assenza di un dimostrato e stabile rapporto affettivo ed in assenza di figli, non può avvalersi della "tutela rafforzata" di cui alla seconda parte dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998.

Detta norma, introducendo una deroga all'automatismo del diniego al rinnovo del permesso di soggiorno in conseguenza di condanne riportate per determinati reati, onera la PA di ponderare e delibare anche l'esistenza e l'intensità dei legami familiari che lo straniero conserva nel territorio nazionale.

Tuttavia, pur dopo la sentenza sopra richiamata della Corte n. 202 del 18.7.2013, la tutela dei rapporti familiari è riservata all'esistenza e alla cura di un effettivo "nucleo" familiare, e non appare estensibile alle ipotesi di mera presenza nel territorio nazionale di parenti, per di più - come nel caso di specie - non conviventi con l'interessato.

Quanto all'ulteriore aspetto dedotto nel medesimo motivo, va ritenuto che il reperimento di un'occupazione lavorativa non possa costituire l'autonomo sopravvenire di "nuovi elementi", come astrattamente previsti nella prima parte dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, idonei a cancellare di per sé gli effetti della riportata sentenza penale di condanna, proprio perché a quest'ultima, nell'attuale sistema legislativo vigente in tema di immigrazione, consegue direttamente l'automatico diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

8b. Il Collegio non ritiene neppure, allo stato, di aderire ad un recente, pur qualificato, orientamento proveniente da alcuni giudici amministrativi di primo grado (Tar Toscana n. 1979/2012; Tar Lombardia - Brescia, n. 115/2013) - cui peraltro non aderisce altro autorevole insegnamento (Cons. St. n. 2225/2013; Tar Umbria, n. 350/2012) - che ha ritenuto di poter applicare "analogicamente" alle norme qui in esame specifico gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 172/2012.

Il Collegio rileva, infatti, che da detta pronuncia è derivata, con i soli effetti propri dell'art. 136 Cost. e della prima parte dell'art. 27 della legge n. 87/1953, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 ter, co. 13, lett. c) del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009, concernendo dunque il solo profilo della regolarizzazione lavorativa del cittadino extracomunitario che presta attività lavorativa, sia pur irregolare, nel mentre non viene investita la normativa dettata dal legislatore in materia di rinnovo in via ordinaria del permesso di soggiorno, oggetto del presente giudizio.

Stante la diversità dei contesti normativi, non appare dunque corretto, alla luce dell'art. 27 della legge n. 87/1953, ritenere la possibilità del giudice di ricorrere all'interpretazione estensiva, secondo un criterio analogico, di una sentenza della Corte dichiarativa della illegittimità di una specifica norma, al fine di incidere, in tal maniera, su una norma diversa, contenuta in un separato provvedimento legislativo, la cui vigenza è tutt'ora sussistente in termini tali da regolare in via esclusiva, allo stato, la fattispecie in esame.

D'altra parte, il contrasto fra gli opposti orientamenti giurisprudenziali espressi dai giudici amministrativi, rispettivamente a favore e contro il ricorso all'analogia sul profilo in questione, rappresenta ulteriore elemento, quanto meno, della "problematicità" di detta operazione logico-giuridica.

8c. Peraltro, il Collegio non reputa neppure di poter valorizzare, ai fini della decisione del ricorso, la affermazione, meramente accennata nelle premesse del decreto del questore della Provincia di Trento, secondo cui si denoterebbe, nel comportamento assunto dal ricorrente, la mancanza di rispetto delle regole del Paese ospitante e l'assenza della volontà di inserimento nel contesto sociale. Emerge, infatti, dal medesimo atto, pur ponendo in disparte la genericità di detto stringato profilo motivazionale, che l'autorità amministrativa ha espressamente tratto detta "valutazione", in via esclusiva, dal mero riscontro della pronuncia della sentenza di condanna penale riportata. In alcuna considerazione valutativa, tanto meno specifica, sono reperiti gli effettivi connotati di quest'ultima, od ulteriori eventuali profili diversi dalla commissione del reato, autonomamente rivelatori della pericolosità, o meno, del ricorrente, come desumibili dalla personalità del soggetto, dalle circostanze, modalità e gravità del fatto contestato, dall'esistenza o meno di rilevanti precedenti, dal periodo di tempo già trascorso dall'interessato nel territorio nazionale, o comunque da ogni altro congruo indice rivelatore.

9. In conclusione, nel caso di specie, la condanna inflitta al ricorrente dal giudice penale risulta preclusiva ai fini della concessione del rinnovo del permesso di soggiorno, pur dovendosi ricondurre la stessa all'art. 381 e non all'art. 380 del c.p.p.

Detta preclusione opera legislativamente in maniera automatica, come prevedono

gli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, in quanto derivante da condanna “per reati inerenti gli stupefacenti”, senza che residuino margini valutativi discrezionali in capo alla PA.

In conseguenza di quanto precede il ricorso andrebbe respinto.

10. Questo Tribunale potrebbe però pervenire all'accoglimento del gravame, in esclusivo riferimento al primo motivo dedotto dal ricorrente, qualora le sopraccitate norme legislative vigenti in tema di rinnovo del permesso di soggiorno fossero dichiarate costituzionalmente illegittime. In tal caso, infatti, verrebbe meno il meccanismo di automaticità tra condanna e diniego, in base al quale l'Amministrazione ha adottato l'atto impugnato.

11. In proposito il Collegio dubita della costituzionalità degli artt. 4, co. 3, e art. 5, co. 5, del d.lgs. n. 286/1998, con riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui le predette disposizioni riconnettono automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno alla condanna penale (compresa quella adottata ex art. 444 c.p.p.) anche per reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza, ex art. 381 c.p.p., ponendo legislativamente, per i pari effetti “espulsivi”, sull'identico piano di disvalore dette condanne con quelle riportate per reati più gravi, in cui l'arresto in flagranza è previsto come obbligatorio ex art. 380 c.p.p., senza al contempo imporre alla PA l'onere di valutare in concreto la pericolosità sociale del cittadino extracomunitario, con riguardo ad una sua condizione complessiva, che non si esaurisca direttamente nel dato penale, ma innesti quest'ultimo su altre circostanze “compensative”, quali la condotta successiva, la situazione familiare e l'inserimento ed apprezzamento sociale.

11.a. In primo luogo, sono i connotati propri della (pur) riportata sentenza di condanna penale inflitta al ricorrente a far emergere, in maniera qualificata, la non manifesta infondatezza costituzionale della questione prospettata, non potendosi certo sottovalutare, per le finalità della presente ordinanza, né la rilevanza del caso concreto in sé considerato, né il fatto che il medesimo, lungi dal costituire una fattispecie del tutto singolare ed isolata, appare rappresentativo di una problematica estesa ad una non esigua casistica, traducendosi dunque in un effettivo profilo di giustizia sostanziale e sociale.

Sul punto va osservato che il giudice penale ha pronunciato la sentenza di condanna al cospetto della disciplina fissata dal legislatore all'art. 73 del d.p.r. 309/1990 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e dunque in presenza delle seguenti norme:

A) Il co. 1, il quale punisce la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti con la pena della reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000.

B) Il co. 5, il quale stabilisce che, quando per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal medesimo articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 ad euro 6.000.

Va osservato che detta ultima disposizione non costituisce un mero “indice” per la eventuale concessione da parte del giudice penale delle attenuanti generiche: essa non si limita infatti a prevedere una diminuzione frazionata della pena prevista dal co. 1, ma stabilisce separatamente ed autonomamente, in misura visibilmente inferiore, nel minimo e nel massimo, la pena edittale.

Non sembra inconferente, al riguardo, rammentare che, con il recentissimo decreto legge 23.12.2013 n. 146 (“Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”), il legislatore è nuovamente intervenuto nella disciplina penale degli stupefacenti, sostituendo il co. 5 dell'art. 73 del d.p.r. n. 309/1990, e stabilendo, nelle ipotesi di di lieve entità (art. 2), una nuova ed inferiore previsione del massimo della pena edittale (5 anni), talchè detta disposizione pare accentuare il “distacco” legislativo (già visibilmente sussistente in precedenza) rispetto alle ipotesi in cui, diversamente, l'offensività penale permane in termini gravi o comunque ragguardevoli, posto che per tali differenti fattispecie il legislatore prevede una pena edittale pari, nel minimo, a sei anni. Peraltro, al riscontro della “lieve entità”, il legislatore fa conseguire l'esclusione della condanna dal novero dei reati per i quali è prescritto l'arresto obbligatorio in

flagranza, così come espressamente dispone il co. 2, lett. h), dell'art. 380 c.p.p. Nel caso di specie il giudice penale, attingendo motivatamente da una molteplicità di qualificati profili normativi e giurisprudenziali, ha riconosciuto la sussistenza del "fatto di lieve entità" previsto dall'art. 5, co. 5, del d.p.r. n. 309/1990, oltre ad applicare le circostanze attenuanti generiche e a valutare positivamente la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Giova infatti osservare che il fondarsi della figura della "lieve entità" è stato espressamente riconosciuto dal giudice penale:

A) in applicazione dei criteri (mezzi, modalità o circostanze dell'azione, qualità e quantità delle sostanze) stabiliti dall'art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/1990, pur avendo il giudicante al contempo aderito alla rigorosa interpretazione (Cass. pen., SU, 21.6.2000, n. 17). secondo cui il riconoscimento va circoscritto alle ipotesi di "minima offensività penale", in relazione all'interesse sociale sotteso alla normativa di settore; B) in considerazione della normativa contenuta nel decreto del Ministero della salute di data 11.4.2006. Quest'ultimo, nel fissare la "quantità massima detenibile" di sostanze stupefacenti, ha fatto riferimento, per alcune di esse, ad un "moltiplicatore variabile" della "dose media singola", in relazione al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie. Per le sostanze meno pericolose il "moltiplicatore" è stato calcolato in termini più ampi, assegnando così una diversa valenza qualitativa alle stesse. In particolare, per i derivati della "cannabis" viene riconosciuta una minore pericolosità, tanto da utilizzarsi il moltiplicatore "20" (in dettaglio voci 40 e 41 dell'allegato 1).

C) in riferimento al modesto quantitativo (42 grammi) dell'hashish fatto oggetto di commercio.

La concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è derivata dal formulato giudizio prognostico favorevole in ordine alla probabile astensione dalla commissione di ulteriori reati.

11b. Ciò posto, passando alla disamina della normativa che regola il diniego del rilascio, o del rinnovo, del permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari, va rilevato che nessuna differenziazione viene reperita dal legislatore, in materia di reati inerenti gli stupefacenti, fra le sentenze di condanna penale pronunciate in forza dell'art. 73, co. 1, d.p.r. n. 309/1990, e quelle inflitte "per fatti di lieve entità" in applicazione del quinto comma della stessa norma.

Di conseguenza, in subiecta materia, neppure è colta, dalla norma, alcuna distinzione fra i reati che rendono obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 380 c.p.p) e quelli che ne ammettono la mera facoltatività in presenza dei previsti presupposti (art. 381). Infatti, la disciplina legislativa inerente il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno risulta unitariamente "assorbita" in categorie di reato come delineate, e spesso appena "abbozzate" (nel caso di specie: "reati inerenti gli stupefacenti"), nella seconda parte del co. 3 dell'art. 4 del d.p.r. n. 286/1998, con contestuale ed automatica "assegnazione" indifferenziata alle stesse dell'identica e gravissima conseguenza "espulsiva" per il cittadino extracomunitario.

11c. Né può sottacersi, sui profili che precedono, che la disciplina vigente in tema di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno richiama in maniera precipua, comunque significativa com'è facile avvedersi dalla mera lettura dell'art. 4, co. 3, TU sull'immigrazione, le categorie e le definizioni giuridiche prefissate dal legislatore penale: queste ultime paiono dunque assumere il carattere di presupposto sistematico indispensabile ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione della disciplina "espulsiva" prevista dal d.lgs. n. 286/1998.

Tuttavia, il complesso delle norme penali di riferimento, e le sue connotazioni e graduazioni, risulta in maniera contraddittoria e comunque incoerente, abbandonato, o comunque disatteso, dalle stesse norme che, in materia di diniego del permesso di soggiorno, le assumono quale proprio presupposto.

In effetti va riscontrato che il TU sull'immigrazione assoggetta alla unitaria disciplina "espulsiva" figure di reato non solo oggettivamente e soggettivamente diverse, ma anche caratterizzate, internamente, da una ben differente qualificazione e graduazione giuridica, da ritenersi, a propria volta, non casuale ma riflesso di una ponderata scelta legislativa inerente la valutazione della distinta gravità e pericolosità dei fatti. A fronte di quanto precede, non pare sufficiente obiettare che ciò troverebbe giustificazione nelle diverse finalità perseguite dal legislatore, apparendo

viceversa preminente assicurare un complessivo quadro normativo unitario, ispirato ai principi di non contraddittorietà, coerenza, ragionevolezza e congruità.

11. d. Peraltro, in tale ambito, il richiamo alle norme penali contenuto nel TU sull'immigrazione, non pare neppure poter prescindere dal "diritto vivente", creato dal giudice attraverso la concreta applicazione delle norme penali, sostanziali e processuali, alle singole fattispecie concrete.

In specifico va rilevato che, se tale diritto vivente pone su una scala di disvalori ben differenziati le diverse ipotesi di violazione delle disposizioni sugli stupefacenti, appare contraddittorio che la normativa vigente in materia di immigrazione possa prescindere, ed al contempo appare altresì illogico e discriminatorio che la PA, chiamata a valutare e delibare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, non possa a propria volta tener conto di quella stessa e graduata scala di riferimento.

12. Viene dunque in evidenza, ai fini dell'odierna rimessione alla Corte, la comparazione delle norme legislative vigenti in tema di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno con l'art. 3 del dettato costituzionale e dell'inerente principio di uguaglianza e ragionevolezza.

13. In materia di immigrazione ed in relazione all'art. 3 Cost., la Corte ha rammentato che la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione; tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede, in materia, un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli (sentenze 16.5.2008, n. 148; n. 206/2006 e n. 62/1994).

14. Non difforme appare l'insegnamento proveniente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha precisato, nell'ambito del bilanciamento tra sicurezza/ordine pubblico e diritti dello straniero, che l'ingerenza dello Stato deve non solo aver a riferimento una base legale ed uno scopo legittimo, ma anche essere necessaria in una società democratica, vale a dire giustificata da un bisogno sociale imperativo e dalla proporzionalità rispetto allo scopo perseguito (Dalia c. Francia, sentenza 19.2.1998; Maslov contro Austria, sentenza 23.6.2008).

15. Peraltro, è stato pure affermato che l'automatismo espulsivo, riflesso della pur riconosciuta discrezionalità legislativa, è destinato ad incontrare i limiti segnati dai precetti costituzionali e, per essere in armonia con l'art. 3 Cost., occorre che esso sia conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (Corte cost., n. 206/2006 e n. 62/1994).

16. È derivata, quale corollario, l'affermazione del principio secondo cui le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie ed irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generali riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit; sussistendo l'irragionevolezza della presunzione assoluta tutte le volte in cui sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione (Corte cost., n. 231 e 164/2011; n. 265 e 139/2010).

17. Il Collegio, certo, non ignora che, con sentenza n.148/2008, la stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame in relazione al diniego al rinnovo del permesso, operato dall'Amministrazione nei confronti di un cittadino extracomunitario che risultava condannato, sia pur a seguito di patteggiamento e con sospensione condizionale della pena, per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, co. 5, del d.p.r. n. 309/1990, benché non emergesse, in concreto, alcuna valutazione circa la pericolosità del condannato.

18. Tuttavia, preme rilevare che, successivamente, è venuta progressivamente ad affermarsi, in generale, una tutela "rafforzata" dello "statuto" del soggetto extracomunitario (sentenza n. 202 del 18.7.2013). Con la stessa pronuncia, al contempo, si è provveduto ad un ulteriore e significativo approfondimento in ordine alla valenza delle presunzioni assolute e generalizzate fissate dal legislatore in tema di pericolo Rassegna di giurisprudenza

15

sità, delimitando e contenendo detto automatismo in termini di ragionevolezza costituzionale, e coordinando le norme dettate dal legislatore in materia di immigrazione

con l'inquadramento e le differenziazioni stabilite dal legislatore in materia penale. È dunque nel solco di tale linea evolutiva che si colloca la ricordata sentenza n. 172 del 6.7.2012, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato, sempre in riferimento all'art. 3, la illegittimità dell'art. 1 ter, co. 13, lett. c), d.l. 1.7.2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 3.8.2009, n. 102, il quale disponeva che non potessero essere ammessi alla procedura di emersione da rapporti irregolari, prevista da detta disposizione, i lavoratori extracomunitari che risultavano condannati per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.

La Corte, comparando detta disposizione con il principio di uguaglianza fissato nell'art. 3, è pervenuta ad affermare l'irragionevolezza della norma, in quanto il diniego conseguiva automaticamente dalla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all'art. 381 c.p.p., nonostante questi ultimi non siano necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi, senza prevedere che la PA provvedesse ad accertare che la persona rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

In tale ambito, la Corte ha significativamente rilevato che, essendo possibile procedere per detti reati all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità dell'accadimento, ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381, co. 4, c.p.p.), è già l'applicabilità di detta misura ad essere subordinata ad una specifica valutazione di elementi ulteriori rispetto a quelli consistenti nella mera prova della commissione del fatto.

19. Il Collegio rileva che l'avvenuta affermazione di detti principi, ferma - come già detto - la non applicabilità degli stessi in via analogica alle diverse disposizioni qui in esame e, dunque, al caso di specie, evidenzia, in termini di non manifesta infondatezza, profili di illegittimità costituzionale anche delle norme di cui agli artt.

4, co. 3, e 5, co. 5, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, nella parte in cui anch'esse riconnettono automaticamente alla condanna penale, riportata per uno dei reati previsti dall'art. 381 c.p.p., il diniego di rinnovo del pregresso permesso di soggiorno, senza prevedere che la PA provveda ad accertare che il cittadino extracomunitario rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

20. Pare evidente, infatti, che i principi stabiliti nella predetta sentenza n. 172/2012 appaiono riferibili anche alle norme che regolano il rinnovo del permesso di soggiorno, nella parte in cui queste prevedono il diniego automatico in mera presenza di condanne penali riportate dal cittadino extracomunitario anche per reati esclusi dal novero di quelli per i quali (art. 380 c.p.p.) il legislatore prescrive l'arresto obbligatorio.

21. L'affermazione dei surriferiti principi è calzante anche per i reati concernenti le sostanze stupefacenti, atteso che pure detta materia è espressamente assoggettata alla differenziazione fissata dal legislatore negli artt. 380 e 381 c.p.p., e ciò - per di più - in forza di una specifica disposizione (art. 73, co. 5 d.p.r. 309/1990) concernente la giurisprudenza

16

nente i reati in materia di stupefacenti, tenuti distinti da quelli, assai più gravi, previsti negli altri commi del medesimo articolo.

22. Peraltro, la riferibilità dei principi fissati nella citata sentenza della Corte alle pur diverse norme qui in osservazione, trova ulteriore conferma nel rilievo secondo cui il rinnovo del permesso di soggiorno è destinato a trovare applicazione nei confronti di un cittadino extracomunitario già legittimamente presente nel territorio nazionale anche da un non esiguo periodo di tempo, similmente, dunque, alla condizione in cui detto cittadino si trovi all'atto della richiesta di regolarizzazione prevista dal d.l. n. 78/2009. A tal riguardo, non pare ostativo al rilevato profilo di incostituzionalità il fatto che la sentenza n. 172/2012, riferendosi alle ipotesi di emersione dal lavoro irregolare, evidenzia essa stessa una diversità di situazioni, legittimante una diversità di discipline giuridiche. Infatti, non paiono diverse le condizioni di chi si trovi (rectius: si sia trovato) in Italia come lavoratore irregolare e di chi vi si trovi sulla base di precedenti atti autorizzatori regolarmente rilasciati: quest'ultimo, sotto un profilo razionale, meriterebbe semmai maggior tutela rispetto al primo.

23. A tale ultimo proposito, il Collegio non può esimersi dall'osservare ulteriormente che la legittimità delle vigenti norme in materia di rinnovo del permesso di soggiorno, al cospetto della sentenza della Corte n. 172/2012, parrebbe comportare

una non immediata e ragionevole comprensibilità e coerenza nelle ipotesi, da ritenersi non straordinarie, in cui il cittadino extracomunitario, appena “emerso” nell’ambito della procedura di regolarizzazione in virtù della non autosufficienza della sentenza penale di condanna, si trovi poi ad essere allontanato dal territorio nazionale, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, in forza dell’autosufficienza della medesima condanna.

Per le ragioni dianzi esposte, questo Tribunale solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario dalla pronuncia, nei suoi confronti, di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo in flagranza, senza consentire che la PA provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il presente giudizio va quindi sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale; ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine alle spese del giudizio riservata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (sez. unica) visto l’art. 23 della legge 11.3.1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, d.lgs. 25.7.1998, n. 286, secondo quanto indicato in motivazione. Sospende il presente giudizio, con rinvio di ogni definitiva statuizione in rito, nel merito e sulle spese all’esito del promosso giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale, cui la presente ordinanza va immediatamente trasmessa a cura della segreteria del Tribunale. [...].